

di **Cristina Crupi**

In ragione di un antico divieto contenuto nella legge 1815/1939 (abrogata solo tre anni fa), si è abituati a pensare che l'esercizio delle professioni intellettuali cosiddette protette – ovvero le professioni intellettuali che richiedono l'iscrizione all'albo – non possa svolgersi in forma societaria. Tuttavia, l'esigenza di liberalizzazione del mercato ha portato all'introduzione di nuove norme – nello specifico, ex legge 183/2011 – che hanno reso possibile esercitare queste professioni anche in forma societaria.

La necessità di offrire un servizio diverso e più complesso rispetto all'opera del singolo professionista (come può essere, ad esempio, quello di una clinica medica rispetto alle prestazioni di un singolo medico, oppure di una società di "engineering" rispetto alle prestazioni di un singolo ingegnere) è imposta da un mercato che richiede un'offerta sempre più



strutturata. Dall'altro lato, però, resta la necessità di tutelare il carattere personalissimo che caratterizza la prestazione professionale "protetta" e il prestigio stesso che essa deve avere per meritare la fiducia del pubblico.

Le norme e i regolamenti

La costituzione di società tra professionisti (Stp) per l'esercizio di attività regolamentate in ordini professionali è espressamente disciplinata dalla legge 183/2011 (legge di Stabilità per il 2012), e dal successivo decreto attuativo, cosiddetto "regolamento Stp" (decreto del ministero della Giustizia 34/2013).

L'impianto normativo è stato quindi necessariamente messo in relazione con le regole interne di ciascuna professione e con i vari regolamenti che il consiglio nazionale dell'ordine di ciascuna professione ha adottato, o sta adottando, al fine di operare un controllo sull'attività svolta in forma societaria ed evitare che possano essere lese le prerogative professionali di ciascuna categoria.

Tra concorrenza e tutela del cliente



Le Stp non costituiscono un tipo autonomo di società, con causa propria, ma sono società ordinarie sottoposte alla disciplina legale del tipo societario prescelto dai soci stessi. Vale a dire che possono essere costituite società che perseguono scopo lucrativo: ovvero società di persone, società di capitali e società cooperative.

La disciplina legale classica del modello societario scelto si combina con la normativa speciale che regola le Stp. La "ratio" è quella di equilibrare e contenere l'interesse a rendere efficiente la concorrenza e tutelare l'affidamento del cliente che riceve servizi connotati da particolare delicatezza.

La Stp non può, invece, essere costituita in forma di Srl semplificata; perché la Srls, avendo l'atto costitutivo inderogabilmente standardizzato, confligge con la necessità – imposta per legge – di apporre specifiche clausole nell'atto costitutivo di una Stp. Quest'ultima non può essere costituita neppure in forma di start-up innovativa, non possedendo i requisiti richiesti dalla disciplina che contempla tale forma societaria.

Le «qualità» dei soci



Possono essere soci della Stp sia i professionisti che svolgono una professione intellettuale protetta, iscritti a ordini, albi, o collegi professionali, sia chi possiede un titolo di studio abilitante conseguito in un altro Stato dell'Unione europea. In pratica: i dottori commercialisti, gli esperti contabili, gli ingegneri, gli architetti, i veterinari, i consulenti del lavoro, i biologi, i chimici, i geologi, i geometri, i giornalisti e i pubblicisti, i medici, gli agronomi, i dottori forestali, gli agrotecnici, gli psicologi e i periti agrari. Mentre non possono costituire una Stp i notai e, in generale, tutti i professionisti esercenti pubbliche funzioni. La Stp deve avere almeno un socio professionista che sia legalmente abilitato a svolgere ogni attività professionale inserita nell'oggetto sociale. Tali professionisti non debbono contemporaneamente partecipare a un'altra Stp o società multidisciplinare.

La cancellazione dall'ordine, albo o collegio comporta l'esclusione dalla Stp.

Possono essere soci della Stp anche soci cosiddetti "investitori", cioè persone fisiche o società che partecipino a scopo di investimento. Essi devono avere però il requisito dell'onorabilità, prevista per



l'iscrizione all'albo professionale, e non devono essere stati cancellati da un albo per motivi disciplinari.

Di recente il ministero dello Sviluppo economico (Mise) – con la nota del 23 dicembre 2016 (protocollo 415099), che riguarda gli odontoiatri, ma contiene riflessioni di carattere generale estensibili a tutte le professioni protette – ha chiarito che è esclusa la possibilità di esercitare un'attività professionale protetta tramite modelli societari ordinari, dal momento che i professionisti appartenenti a ordini o albi professionali devono necessariamente ricorrere alla Stp, che allo stato attuale costituisce l'unico contesto nel cui ambito è possibile «l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico». Secondo il Mise, solo tale cornice normativa fornisce puntuali parametri utili a equilibrare i contrastanti interessi che si confrontano nella fattispecie; parametri che verrebbero completamente a mancare ove si ammettesse la possibilità di svolgere le medesime attività protette nella forma di generiche società commerciali.

I requisiti della Stp

Una società, per essere qualificata come Stp, deve possedere i seguenti requisiti:



- ❶ l'oggetto esclusivo della società deve essere quello di «esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico»;
 - ❷ l'attività professionale deve essere esercitata in via esclusiva da parte dei soci;
 - ❸ i soci professionisti e la loro partecipazione al capitale sociale devono essere tali da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci;
 - ❹ la denominazione sociale deve contenere l'indicazione "società tra professionisti" e la sigla del tipo sociale scelto (società semplice, Snc, Srl, eccetera);
 - ❺ la società deve necessariamente stipulare una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale;
 - ❻ la società deve iscriversi presso il competente albo professionale ed è soggetta al relativo regolamento disciplinare. Gli ordini, gli albi o collegi istituiscono un albo speciale per le Stp.
- Fino a quando l'iscrizione all'albo non è effettuata, anche se la Stp è regolarmente iscritta nel registro speciale delle



imprese, non può svolgere la propria attività. La certificazione/autorizzazione che viene rilasciata dal competente ordine professionale è, infatti, condizione essenziale e necessaria per l'esercizio dell'attività. La "ratio" è quella di dare agli ordini professionali la possibilità di esercitare il controllo sulle società tra professionisti ed evitare che, tramite queste, i soggetti che non hanno le caratteristiche idonee possano andare ad affermarsi in un mercato come quello professionale.

Lo statuto sociale e la non fallibilità

Scelto il tipo societario a cui aderire, affinché la società acquisti la qualifica di Stp, occorre conformare lo statuto sociale alle caratteristiche indicate dalla normativa specifica sulle società tra professionisti.

La Stp è costituita per l'esercizio in via esclusiva di una o più attività professionali per le quali – come detto – è prevista l'iscrizione in appositi ordini, albi o collegi professionali. Nel caso di esercizio di un'attività professionale, si tratta di una "società tra professionisti"; nel caso di esercizio di più attività professionali, si tratta di una "società multidisciplinare"



(articolo 1, regolamento Stp). In quest'ultimo tipo societario, nel silenzio della legge, non è escluso che possa essere svolta attività professionale che coinvolga più attività, oppure attività protette e non protette o, addirittura, attività protette e attività di natura non intellettuale. Nelle società tra professionisti non è possibile, invece, inserire nell'oggetto sociale l'esercizio di altre attività estranee a quelle professionali. Ad esempio, non sono ammissibili attività imprenditoriali o attività professionali non protette.

È importante segnalare che, nella gestione della Stp, un ruolo preminente spetta ai soci professionisti, ai quali è riservato il controllo della società e l'assunzione di ogni decisione che incide sull'esercizio dell'attività professionale. Fermo restando ciò, i soci non professionisti o i soci investitori possono comporre l'organo amministrativo della Stp, compiendo tutte quelle funzioni che non incidono sullo svolgimento dell'attività professionale. Ad esempio: la redazione di documenti contabili, la gestione del personale, la convocazione dell'assemblea, eccetera.

La Stp non è peraltro soggetta a fallimen-



to. È recentissima la pronuncia del Tribunale di Forlì che con decreto 61 del 25 maggio 2017 ha stabilito, per primo, che la Stp non è assoggettabile a fallimento. Questo provvedimento è rilevante perché è la prima decisione della giurisprudenza sul tema. Infatti, la legge 183/2011 nell'introdurre la costituzione di società tra professionisti nulla stabiliva circa la fallibilità, o meno, di questa forma societaria. Il ragionamento del Tribunale di Forlì parte dalla considerazione che - ai sensi dell'articolo 1 della legge fallimentare - sono soggetti al fallimento gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale. Non è invece possibile ritenere sussistente per una Stp la qualità di imprenditore e l'esercizio di una attività commerciale, poiché la Stp è una società tra professionisti che svolge in via esclusiva attività professionale attraverso l'attività dei soci professionisti iscritti ai relativi ordini di appartenenza.

L'incarico e l'informativa al cliente

Considerato il carattere personalissimo che contraddistingue la prestazione professionale protetta, la Stp è tenuta a informare il cliente sulle caratteristiche della compagine sociale e sui



professionisti che la compongono, nonché sugli ausiliari e i sostituti di cui può avvalersi nell'esercizio dell'incarico. Il cliente può scegliere il professionista al quale affidare la pratica; nel caso tale scelta non sia eseguita, il professionista viene selezionato dalla società e comunicato al cliente, che può – entro tre giorni – esprimere il proprio dissenso e indicare un diverso professionista.

Un tema rilevante, ma attualmente ancora discusso, è quello della responsabilità per le prestazioni professionali. È incerto, infatti, se il rapporto d'opera professionale si instauri tra il cliente e la società, oppure tra il cliente e il professionista. Non è chiaro, quindi, se la responsabilità ricada sulla società o sul singolo professionista, oppure investa entrambi in via solidale.

Quel che è certo, invece, è che sui professionisti grava pur sempre l'obbligo di attenersi al segreto professionale e al



